



PROVINCIA DI BOLOGNA

ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

27 novembre 2010

Residenza Provinciale – Via Zamboni n. 13 Bologna

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Premessa

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 la Regione in accordo con la Conferenza Regionale del Terzo Settore, indice l'Assemblea provinciale del Volontariato.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 948 del 05/07/2010 ha approvato le nuove modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza Regionale del Volontariato di cui all'art. 20 della L.R. n. 12/2005.

La Conferenza regionale del volontariato rappresenta quindi un momento istituzionale di incontro e confronto tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato ispirandosi al principio di sussidiarietà orizzontale ed è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciale e/o regionale.

La Conferenza regionale è articolata su tre livelli che rappresentano rispettivamente l'ambito provinciale, quello intermedio e quello regionale:

- a) l'ambito provinciale è rappresentato dalle **Assemblee provinciali**;
- b) l'ambito intermedio è rappresentato da quattro ambiti amministrativi denominati **Collegi interprovinciali**, sufficientemente omogenei sia per territorio che per densità di organizzazioni di volontariato, così formati:

Collegi	Province
1	Piacenza e Parma
2	Reggio Emilia e Modena
3	Bologna e Ferrara
4	Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- c) l'ambito regionale è rappresentato **dall'Assemblea generale** di tutte le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

Art. 1 (Principi generali)

L'Assemblea Provinciale del Volontariato della Provincia di Bologna, costituisce momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

L'Assemblea provinciale si ispira al principio delle pari dignità di Volontariato e Pubbliche istituzioni e svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge i rappresentanti del volontariato nel Comitato Paritetico Provinciale
- b) elegge i candidati alla rappresentanza nel Comitato di Gestione del fondo speciale regionale per il volontariato
- c) elabora ed approva i documenti preparatori dell'Assemblea Generale, ovvero documenti relativi a specifici argomenti da sottoporre all'attenzione dell'Osservatorio regionale del volontariato e/o della Conferenza Regionale del Terzo Settore.

L'Assemblea è strumento privilegiato per riconoscere, valorizzare, garantire e promuovere:

1. i valori dell'autoespressione e dell'autogestione della società civile;
2. la salvaguardia dell'autonomia e dell'originalità del Volontariato;
3. la tutela del principio di trasparenza nel rapporto Volontariato-Istituzioni;
4. l'esigibilità dei diritti di cittadinanza da parte di tutte le persone e specialmente dei soggetti più deboli.

Inoltre, mediante l'Assemblea:

1. si verificano i rapporti tra Volontariato ed Istituzioni pubbliche;
2. si elaborano e promuovono nuove e più elevate forme di partecipazione;
3. si individuano opportunità legislative e si esprimono valutazioni e proposte sulle politiche nazionali, regionali e locali.

Art. 2 (Costituzione dell'Assemblea provinciale)

L'Assemblea provinciale è costituita dalle Organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale e/o provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/2005) aventi sede legale nel territorio della Provincia di Bologna.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla L.R. n. 19/1994, gli Enti di cui all'art. 12, comma 1 del DLgs n. 356/1990 (Fondazioni di origine bancaria) presenti sul territorio provinciale, nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla citata L.R. n. 12/2005.

L'Assemblea nomina nel proprio seno un Presidente, a cui spetta il coordinamento generale dei lavori dell'Assemblea stessa, un Segretario e i coordinatori dei lavori delle eventuali sessioni.

Art. 3 (La partecipazione)

Le Organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 2 si registrano presso la segreteria dell'Assemblea esibendo la scheda di partecipazione debitamente compilata. Solo le Associazioni ritirano il certificato elettorale.

La Segreteria registrerà le Organizzazioni di volontariato censite dalla Provincia, non iscritte e riportate nell'elenco consultabile alla pagina <http://www2.provincia.bologna.it/associaz.nsf>.

Le Organizzazioni del volontariato non iscritte, che non compaiono nell'elenco, possono essere registrate previa esibizione dello Statuto o atto costitutivo formalizzato almeno 6 mesi prima della data della Assemblea del Volontariato o dichiarazione del rappresentante dell'Organizzazione, confermata da almeno due rappresentanti di associazioni iscritte o di Pubbliche Amministrazioni, che testimoniano la natura di Organizzazione di volontariato.

La risoluzione di eventuali controversie riguardanti la registrazione delle organizzazioni di cui al precedente comma è affidato all'insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea o di un suo delegato, o di due garanti eletti dall'Assemblea.

Art. 4 (I lavori)

L'Assemblea provinciale si esprime sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e potrà comunque esprimersi in merito ad oggetti da sottoporre all'esame dell'Assemblea Generale ravvisandone la necessità, può proporre integrazione ed emendamenti ai relativi oggetti. Le proposte e le valutazioni espresse dall'Assemblea Provinciale sono enucleate in sintesi ed inviate all'Assemblea Regionale.

I lavori dell'Assemblea Provinciale si possono articolare e sviluppare in più sessioni ordinarie, avuto riguardo alle diverse tematiche affrontate e in ragione dei diversi compiti spettanti.

Gli interventi in sede di dibattito sono ordinati secondo il tempo di presentazione degli appositi moduli di richiesta.

Le proposte, le mozioni e gli ordini del giorno di cui venga richiesto il voto dell'Assemblea devono essere presentati da almeno 10 partecipanti all'Assemblea medesima.

L'espressione del voto in assemblea (documenti, mozioni, ordini del giorno, ecc.) avviene in forma palese.

A tale voto partecipano le Organizzazioni del volontariato iscritte, le organizzazioni del volontariato non iscritte e registrate come al precedente art.

2 che sono in possesso degli appositi certificati di votazione, nei termini di un solo voto ciascuno.

Art. 5 (Pubblicità dell'Assemblea provinciale)

A cura della Provincia di Bologna è data pubblicità alle risoluzioni adottate dall'Assemblea.

Art. 6 (Elezione dei candidati alla rappresentanza nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale - COGE)

L'elezione dei candidati alla rappresentanza nel Comitato di gestione del fondo speciale avverrà secondo le seguenti modalità:

- nell'ambito delle Assemblee provinciali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri eleggono **due** propri rappresentanti quali candidati all'elezione dei componenti in seno al Comitato di gestione.

Per conto dell'organizzazione può votare il legale rappresentante o qualsiasi altro volontario aderente all'organizzazione formalmente delegato dal rappresentante legale.

In ogni scheda dovrà essere indicata una sola preferenza.

Art. 7 (Comitato Paritetico Provinciale del volontariato)

L'Assemblea provinciale elegge i rappresentanti del volontariato in seno al Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato, istituito dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/2005.

Il Comitato paritetico provinciale è composto da 14 membri, 7 in rappresentanza del volontariato e 7 in rappresentanza degli Enti locali.

Per la nomina del rappresentante del Volontariato hanno diritto di voto e sono parimenti eleggibili i delegati di tutte le Organizzazioni di volontariato iscritte e non al Registro Regionale e/o Provinciale del volontariato.

Alla individuazione dei rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato si perviene con procedimento elettivo come segue:

- ciascuna delle associazioni di volontariato ha diritto in sede di elezione ad un voto che è espresso dal legale rappresentante o qualsiasi altro volontario aderente all'organizzazione formalmente delegato dal rappresentante legale;
- all'atto della registrazione è consegnata a ciascuno dei Presidenti o alla persona da questi delegata, la tessera per il ritiro della scheda elettorale;

- possono essere candidati tutti coloro che sono presentati da almeno tre rappresentanti di Associazioni iscritte e non al Registro regionale e/o provinciale;
- nella scheda elettorale potranno essere espresse sino al massimo di due preferenze;
- nella stessa giornata saranno aperti i seggi e risulteranno eletti i primi sette candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

N.B. I rappresentanti degli Enti locali in seno al Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato sono designati in sede distrettuale da parte della Conferenza dei sindaci.

Art. 8 (Candidature)

Per ciascuna rappresentanza delle elezioni di cui agli artt. 6 e 7, la lista delle candidature è aperta a tutti i soggetti aventi diritto.

Tutte le candidature presentate devono essere sottoscritte da almeno tre partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto per quella elezione, esclusi i candidati. Fatto salvo che un'associazione non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le candidature possono essere presentate alla Presidenza dell' Assemblea entro le ore 11:00 del giorno in cui si tiene l'Assemblea Provinciale, su apposito modulo contenente i dati anagrafici, con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e del ruolo, nonché la firma di accettazione della candidatura.

Art. 9 (Sessione di voto)

Per le operazioni di voto è istituito un seggio elettorale che sarà composto da cinque componenti, tra cui viene nominato il Presidente.

Ogni rappresentante delle organizzazioni di volontariato durante le operazioni di voto elettorale dovrà recarsi con la tessera elettorale presso il seggio elettorale dove gli verranno consegnate le apposite schede.

E' ammesso al voto il legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato. Qualora il legale rappresentante, per qualsiasi motivo, non potesse esercitare direttamente il diritto di voto, può delegare per iscritto un altro rappresentante appartenente all'Organizzazione.

Non è ammessa delega tra Organizzazioni.

E' ammessa una sola scheda di voto per ogni elettore.

Le schede per il voto saranno consegnate a cura della Commissione di seggio subito prima del voto.

Le schede per la votazione sono di colore verde per il Comitato di Gestione e di colore bianco per il Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato Su ogni scheda sarà apposto un timbro di validazione.

Il seggio elettorale sarà chiuso comunque alle ore 13.00.

Art. 10
(Operazioni di scrutinio)

Chiuso il seggio elettorale il Presidente dispone la conta dei votanti, che dovrà coincidere con il numero delle schede presentate per il ritiro della scheda di voto e con il numero delle schede votate riposte nell'urna.

Per ogni candidato saranno riportati i voti ottenuti su appositi registri.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente procederà:

- all'individuazione per il Comitato di Gestione dei due candidati che avranno ottenuto più voti. A parità di voti sarà individuato il candidato che è espressione dell'ambito di attività meno rappresentato nel tempo all'interno del Comitato di Gestione, ovvero il candidato più anziano di età.
- all'individuazione per il Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato dei sette candidati che avranno ottenuto più voti. A parità di voti sarà individuato il candidato, ovvero il candidato più anziano di età.

Le operazioni di scrutinio saranno registrate su apposito verbale che sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

Il verbale delle operazioni di scrutinio sarà trasmesso all'Osservatorio regionale del volontariato per il tramite del competente Servizio della Giunta regionale per il seguito di competenza.

Fac-simile di **Scheda elettorale colore verde**



PROVINCIA DI BOLOGNA

**ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
BOLOGNA – 27 NOVEMBRE 2010**

Scheda di voto per la designazione dei candidati del volontariato
alla elezione dei componenti in seno al **COMITATO DI GESTIONE**

N.B. Va indicata una sola preferenza

Fac-simile di **Scheda elettorale colore bianco**



PROVINCIA DI BOLOGNA

**ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
BOLOGNA – 27 NOVEMBRE 2010**

Scheda di voto per la designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato nel **Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato** di cui all'art. 23 della L.R. n. 12/2005

1) _____

2) _____

N.B. Vanno indicate fino al massimo di due preferenze